associazione nazionale comuni italiani
anci
LOMBARDIA

OSSERVAZIONI
V COMMISSIONE
REGIONE LOMBARDIA

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE UNIFICATO: "DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO DEGRADATO"

MILANO 30 OTTOBRE 2014

PIAZZA DUOMO, 21 ■ 20121 MILANO ■ TELEFONO 02 866602 ■ FAX 02 861629
www.anci.lombardia.it ■ posta@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia, come ha sempre sostenuto, condivide l'obiettivo di riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione delle aree degradate.
Il tema è stato più volte affrontato e discusso anche con convegni e incontri pubblici da noi promossi tra Istituzioni, Amministratori Locali, professionisti e imprenditori.
Dal confronto è emerso che l'obiettivo è condiviso dalla stragrande maggioranza degli interlocutori istituzionali e dall'opinione pubblica anche se con diverse proposte per conseguire l'obiettivo comune.

D'altro canto, in assenza di un intervento legislativo nazionale che a tutt'oggi appare bloccato nella discussione dei diversi progetti di legge depositati, prendiamo atto che Regione Lombardia, prima tra tutte le Regioni, ha deciso di affrontare il tema per limitare il consumo di suolo, legiferando nel merito. Diversi sono stati infatti i provvedimenti che si sono analizzati a partire dal pdl 140/2014 licenziato dalla Giunta Regionale. ANCI Lombardia ha quindi avuto modo in questi mesi di discutere sulle diverse proposte depositate in V Commissione ed ha elaborato proprie osservazioni che, anche nell'analisi di questo ultimo provvedimento, vogliamo riconfermare, ritenendole tuttora valide.

ANCI Lombardia prende atto che, a fronte di un mancato accordo in Commissione Regionale su un testo condiviso, ci viene proposto dal Presidente della V Commissione un nuovo progetto di legge, sostanzialmente diverso dal pdl approvato dalla Giunta Regionale e dalle altre proposte depositate in Commissione.
Quindi, pur capendo le ragioni per cui Regione Lombardia voglia imprimere una netta accelerazione all'iter legislativo della nuova proposta di legge regionale, non possiamo non segnalare alcune principali criticità:

1. *i tempi che ci sono stati concessi per l'analisi della nuova proposta sono inadeguati e poco utili ad un confronto costruttivo. Se si ritiene che la consultazione degli Amministratori Locali e dei Responsabili, competenti in materia, possa offrire un supporto positivo al Legislatore, sarebbe stato certamente più opportuna una tempistica diversa;*

2. *come abbiamo sempre sostenuto il tema del contenimento del consumo di suolo a nostro giudizio si sarebbe dovuto affrontare e declinare anziché con uno specifico provvedimento di settore, all'interno della ormai ritenuta necessaria revisione della L.R. 12/2005. Rimaniamo fermi su questa convinzione;*

3. *Il Provvedimento non articola significative e concrete disposizioni volte a favorire il recupero e la rigenerazione degli immobili esistenti ed in particolare verso il recupero dei centri storici fatiscenti ed abbandonati. Tutte attività che possono incidere positivamente nel contenimento del consumo di suolo. Politiche incentivanti in questo senso non possono essere realizzate senza un sostegno economico efficace che riteniamo non debba essere solamente in carico alle*

finanze comunali e senza norme che permettano una effettiva semplificazione delle misure e delle procedure di cui non c'è traccia e di cui avevamo già avanzato proposte. Anche per questo ribadiamo l'utilità di inserire il provvedimento all'interno della revisione della LR 12. Tanto più quando i Comuni dovranno rinnovare i Pgt si troveranno di fronte a provcedure che saranno rese ancora più complesse e costose.

4. *Avanziamo serie preoccupazioni circa l'autonomia dei Comuni in merito all'art. 5 commi 6-7-8-9 che sembrano ledere l'autonomia decisionale e programmatoria dei Comuni, oltreché apparire in contrasto con gli obiettivi della proposta di Legge Regionale.*

5. *Non si capisce l'utilità di una "prenotazione" da parte dell'operatore per la realizzazione di un piano attuativo. O rispetta le norme di legge e le procedure definite dalla L 12 ed allora risulta inutile o è altra cosa ed allora è preoccupante perché non chiara visto che si prevede la figura del commissario in caso di inerzia da parte del Comune.Non si capisce, inoltre, perché prevedere due binari nel periodo di transizione: uno in base alla naturale scadenza del PGT e il secondo nel triennio.*

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 1 (Finalità generali) **1.** La presente legge detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi dell'art. 1 della lr 12/2005, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola, in coerenza con l'articolo 4 quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). **2.** Le disposizioni della presente legge stabiliscono norme di dettaglio nel quadro ricognitivo dei principi fondamentali della legislazione statale vigente in materia di governo del territorio e di pianificazione paesaggistica, in particolare, desunti dagli articoli 1, comma 3 e 135, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n° 42. **Art. 2 (Definizioni di consumo di suolo e rigenerazione urbana)**	

1. In applicazione dei principi di cui alla presente legge, ed alla conclusione del percorso di adeguamento dei piani di governo del territorio di cui al successivo art. 5 comma 3, i Comuni definiscono: a) Superficie agricola (SA): i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro silvo pastorali; b) Superficie urbanizzata e urbanizzabile (SU): i terreni urbanizzati o in via di urbanizzazione calcolati sommando le parti del territorio su cui è già avvenuta la trasformazione edilizia, urbanistica o territoriale per funzioni antropiche e le parti interessate da previsioni pubbliche o private della stessa natura non ancora attuate; c) Consumo di suolo(CS): FATTO SALVE DIVERSE RISULTANZE A SEGUITO DI V.A.S., la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro silvo pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole (SA) del vigente strumento urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile (SU). d) Bilancio ecologico del suolo (BES): la differenza tra la superficie agricola (SA)	Con questa precisazione si comprendono anche le aree che dalla V.A.S. risultano meritevoli di inserimento nel B.E.S.

che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio, e la superficie urbanizzata e urbanizzabile (SU) che viene contestualmente redestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola (SA). Se il bilancio ecologico del suolo (BES) è pari a zero, il consumo di suolo (CS) è pari a zero. e) Rigenerazione urbana (RU): un insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che includono, anche avvalendosi di misure di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 12/2005, la riqualificazione dell'ambiente costruito, la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, il risanamento del costruito mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano.	
2 Il Piano Territoriale Regionale precisa le modalità di determinazione e quantificazione degli indici che misurano il consumo di suolo, validi per tutto il territorio regionale, SENTITE LE AUTONOMIE LOCALI disaggrega i territori provinciali o della città metropolitana in ambiti territoriali omogenei, ANCHE in dipendenza dell'intensità del corrispondente processo urbanizzativo, ed esprime i conseguenti	Riteniamo che il PTR debba dettare gli indirizzi e le linee guida utili per identificare gli ambiti territoriali omogenei che devono essere istituiti solo dopo la consultazione ed il parere delle autonomie locali interessate. Inserendo ANCHE si ottiene l'obiettivo della non esclusività della condizione

criteri, indirizzi e linee tecniche da applicarsi negli strumenti di governo del territorio per contenere il consumo di suolo.	
3 In applicazione dei criteri, indirizzi e linee tecniche di cui al precedente comma 2, gli strumenti comunali di governo del territorio prevedono consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il Documento di Piano abbia dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate, prioritariamente mediante l'utilizzo di edilizia esistente inutilizzata o il recupero di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato o su aree libere interstiziali. IN TAL CASO Vanno comunque STABILITE LE DESTINAZIONI D'USO DEGLI EDIFICI ESISTENTI E DELL'AREA INTERESSATA E garantite le misure compensative di riqualificazione urbana previste dal Piano dei Servizi. ~~In ogni caso~~, gli strumenti comunali di governo del territorio non possono disporre nuove previsioni comportanti ulteriore consumo del suolo sino a che non siano state ~~del tutto~~ attuate le previsioni di espansione e trasformazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge CHE IN OGNI CASO POSSONO RIENTRARE NEL COMPUTO UTILE AL PAREGGIO DEL BES.	Riteniamo che la dimostrazione dell'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate sia una norma troppo generica che necessità una maggiore specificazione quale ad esempio la destinazione e l'uso che in tale contesto avrà l'area e gli edifici insistenti che sono dichiarati non rigenerabili. Con queste modifiche/inserimenti si garantisce maggiore flessibilità, nel rispetto dell'obiettivo della norma.
4 La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro dodici mesi dalla data di	

entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri di individuazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale ~~di rilevanza sovracomunale~~ per i quali non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo di cui alla presente legge. **Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio")** **1.** Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 bis dell'articolo 1 le parole *"La Regione, in collaborazione con le province e gli altri enti locali, promuove, attraverso gli strumenti di pianificazione previsti dalla presente legge"* sono sostituite dalle seguenti: *"La Regione promuove il perseguimento, negli strumenti di governo del territorio, dell'obiettivo prioritario della riduzione di consumo di suolo e della rigenerazione urbana, da attuarsi in collaborazione con i comuni, la città metropolitana, e le province,";* b) dopo la lettera c) del comma 5 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente: *"c bis) la riduzione del consumo di suolo";* c) al comma 3 dell'art. 4 dopo le parole *"obiettivi di sostenibilità del piano"*, sono	Togliendo tale specificazione si consente anche la pianificazione di opere pubbliche locali

inserite le seguenti: *", specie con riguardo al consumo di suolo,";* d) il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dai seguenti: *"L'Osservatorio redige una relazione annuale sull'attività svolta relativamente all'applicazione delle norme in materia di governo del territorio ivi compreso un resoconto sullo stato del consumo di suolo e sui processi di più rilevante trasformazione territoriale dovuti al processo urbanizzativo; la relazione contiene altresì eventuali suggerimenti utili all'aggiornamento legislativo e regolamentare e segnala eventuali nodi insorgenti sull'attuazione degli strumenti di governo del territorio; la relazione è trasmessa al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.";* ~~e)~~ alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 dopo le parole *"determina gli obbiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT"* sono inserite le seguenti: *"relativamente ai diversi sisitemi funzionali ~~e, in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale";~~* f) dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente: *"b bis) quantifica il grado di intervenuto consumo di suolo sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal PTR e definisce la soglia comunale di consumo del suolo, quale somma delle previsioni contenute negli atti del PGT. La relazione del documento di piano illustra*	*Non appare utile per gli obiettivi della norma l'ulteriore specificazione*

le soluzioni prospettate nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare e lo sviluppo delle attività agricole;"; g) dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente: *"g bis) definisce meccanismi gestionali ed un sistema di monitoraggio che permetta di dare una priorità e un ordine di attuazione agli interventi previsti per gli ambiti di trasformazione e agli interventi infrastrutturali, anche in base anche alle risorse economiche realmente disponibili.";* h) il comma 2 bis dell'art. 43 è così sostituito: *"2 bis. Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole o che determinano consumo del suolo NELLO STATO DI FATTO sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni nel 5 per cento, da destinare obbligatoriamente ad interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità, nonché alla realizzazione delle misure compensative di riqualificazione urbana e compensazione ambientale definite dal Comune".* i) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo	*Garantisce continuità operativa rispetto alla disciplina vigente*

10 è aggiunta la seguente: *"e bis) individua e quantifica, a mezzo di specifico elaborato denominato "carta del consumo di suolo", la superficie agricola ~~(ivi compreso il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, naturalistiche, paesaggistiche)~~, le aree dismesse, da bonificare, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana; tale elaborato costituisce parte integrante di ogni variante generale o parziale del PGT che preveda nuovo consumo di suolo. L'approvazione della carta del consumo di suolo costituisce presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori, sia pubblici che privati, sia residenziali, sia di servizi che di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di nuovo suolo.";* j) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 13 dopo le parole *"con il proprio piano territoriale di coordinamento"* sono inserite le seguenti: *"nonché con le disposizioni prevalenti di cui all'articolo 18,";* k) dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 15 sono aggiunte le seguenti: *h bis) recepisce , in dipendenza dell'ambito territoriale omogeneo in cui è stato disaggregato il territorio provinciale o della città metropolitana, i criteri, indirizzi e linee tecniche introdotti dal PTR per contenere il*	*Si ritiene l'inciso ridondante ed eccessivamente analitico*

consumo di suolo; *h ter) stabilisce modalità di stima degli obbiettivi quantitativi di sviluppo complessivo, da assumersi in seno ai PGT, coerentemente coi criteri, indirizzi e linee tecniche introdotti dal PTR";* *h quater) indica i criteri di valutazione della compatibilità dei PGT comunali, avuto riguardo al rispetto della soglia comunale di consumo di suolo nel rispetto dei contenuti del PTR.* l) dopo il comma 7 bis dell'articolo 15 è aggiunto il seguente: *"7 ter. Ciascuna provincia adegua il PTCP ai criteri, indirizzi e linee tecniche di riduzione del consumo di suolo entro dodici mesi dalla definizione degli stessi nel PTR ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b bis); nei medesimi tempi provvede la Città metropolitana attraverso i propri strumenti di pianificazione territoriale.";* m) al primo periodo del comma 7 dell'articolo 17 dopo le parole *"la conformità alla presente legge"* sono inserite le seguenti: *", il rispetto della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo";* n) dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 è aggiunta la seguente: "*b bis) identifica gli ambiti territoriali omogenei in cui disaggregare le province e la città metropolitana,*	

rispetto ai quali individuare: 1. *il dato quantitativo di consumo di suolo in corso, in base alle previsioni dei PGT vigenti a livello dell'intero territorio regionale;* 2. *i criteri, indirizzi e linee tecniche per contenere il consumo di suolo programmato a livello regionale tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato;* 3. *i criteri, indirizzi e linee tecniche per la determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e agli ambiti territoriali omogenei;* 4. *un sistema di monitoraggio applicabile ai PGT, per dare priorità e ordine all'attuazione degli interventi previsti, compresi quelli infrastrutturali;* 5. *i criteri, indirizzi e linee tecniche per unificare la redazione della carta del consumo di suolo del PGT, vincolante per le successive*	

previsioni trasformative;"; o) dopo il numero 3) della lettera c) del comma 2 dell'art. 19 è aggiunto il seguente: "4) prevede sistemi di monitoraggio delle aree industriali dismesse presenti sul territorio provinciale, nelle quali può trovare localizzazione quota parte della capacità insediativa ammessa." p) al primo periodo del comma 4 dell'art. 20 dopo le parole "Le previsioni del PTR concernenti" sono inserite le seguenti: "gli obbiettivi regionali di riduzione del consumo del suolo" la rubrica dell'art. 62 bis è sostituita dalla seguente. "Norme transitorie e finali". **2.** Le modifiche degli articoli da 8 a 11 della l.r. 12/2005, previste dal comma 1, si applicano anche ai PGT dei comuni con popolazione pari o inferiore ai 2000 abitanti, di cui all'art. 10 bis della stessa lr 12/2005. **Art. 4 (Misure di incentivazione)** **1.** Ai comuni che avviano azioni concrete per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali. **2.** Per l'attuazione delle finalità di cui	

all'articolo 1, la Giunta regionale definisce, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, misure di semplificazione, anche procedurale, e incentivazione, anche graduata, ~~senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale,~~ per il recupero del patrimonio edilizio urbano e rurale esistente. **3.** Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della lr 12/2005 è aggiunto il seguente: "1 bis. Il PGT può prevedere, per gli ambiti di rigenerazione urbana in cui vengano previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, la riduzione del contributo di costruzione di cui all'articolo 43.". **Art. 5 (Norma transitoria)** **1.** La Regione integra il PTR con le previsioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b bis) della l.r. n. 12/2005 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. **2.** Ciascuna provincia e la città metropolitana adeguano il PTCP e gli specifici strumenti di pianificazione territoriale alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo nonché ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui al precedente art. 2 entro dodici mesi dall'adeguamento del PTR di cui al comma	*Vedasi il punto 3 delle premesse*

1. **3.** Successivamente all'integrazione del PTR ed all'adeguamento dei PTCP e degli strumenti di pianificazione territoriale della città metropolitana di cui ai commi 1 e 2 che precedono, ed in coerenza con i contenuti dei medesimi, i comuni adeguano in occasione della prima scadenza del documento di piano i PGT alle disposizioni della presente legge **4.** Fino all'adeguamento di cui al precedente comma e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lett. b bis), della l.r. 12/2005, i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, ~~diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne ed accelerarne l'attuazione,~~ esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti nonché quelle finalizzate all'attuazione degli Accordi di Programma a valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.	*La norma sembrerebbe limitare la possibilità per i Comuni di intervenire con varianti in riduzione*

5. I comuni approvano secondo la previgente disciplina i PGT o le varianti di PGT già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, rinviando l'adeguamento di cui al comma 3 che precede alla loro successiva scadenza. La validità dei documenti comunali di piano, la cui scadenza intercorra prima dell'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2 che precede, è prorogata di 12 mesi successivi al citato adeguamento, FATTA SALVA LA FACOLTÀ DEI COMUNI DI STABILIRE UN TERMINE INFERIORE.	*I Comuni devono avere la facoltà di intervento deliberativo in riduzione*
6. La presentazione dell'istanza ex art. 14 della lr 12/2005 dei piani attuativi conformi ~~o in variante connessi~~ alle previsioni di PGT vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve intervenire entro trentasei mesi da tale ultima data FATTA SALVA LA FACOLTA' DEI COMUNI DI STABILIRE UN TERMINE DI VALIDITA' INFERIORE. ALLA SCADENZA I COMUNI NEL PGT DECIDONO LA CONFERMA O MENO DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE NON OGGETTO DI ISTANZA. Per detti piani e per quelli la cui istanza di approvazione sia già pendente alla data di entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono alla istruttoria tecnica nonché alla adozione ed approvazione definitiva in conformità all'art. 14 della lr 12/2005. La relativa convenzione di cui all'art. 46 della lr 12/2005 è tassativamente stipulata entro i dodici mesi dall'intervenuta esecutività	*Appare opportuno limitare la norma ai Piani attuativi conformi* *I Comuni devono avere la facoltà di intervento deliberativo in riduzione e/o di pianificazione*

della delibera comunale di approvazione definitiva.	
~~**7.** In tutti i casi di inerzia o di ritardo comunale negli adempimenti di cui ai precedenti commi 4 e 6 l'interessato, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, può chiedere alla Regione la nomina di un commissario ad acta. Il dirigente della competente struttura regionale provvede alla nomina nel termine di sette giorni dal ricevimento della istanza e il commissario così designato esaurisce tempestivamente gli adempimenti di istruttoria tecnica, adozione, approvazione e convenzionamento. A far tempo dalla nomina del commissario il comune non può più provvedere sull'istanza.~~	*Tema già previsto dall'art. 14 della L.R. 12/2005*
~~**8.** A titolo d'incentivazione a favore dei piani attuativi tempestivamente attivati ai sensi dei commi 5 e 6, la relativa convenzione di cui all'articolo 46 della l.r. n. 12/2005 prevede la dilazione di pagamento degli importi dovuti, ai sensi del comma 1, lettera a) del predetto articolo ed a titolo di monetizzazione di cessioni di aree, in 6 rate semestrali, ciascuna di pari importo, da corrispondersi a far tempo dal diciottesimo mese successivo alla stipula della convenzione stessa.~~	*I Comuni non possono economicamente sostenere le conseguenze di tali dilazioni anche in funzione della nuova applicazione delle norme sul Bilancio che passerà da "finanziario" a "di cassa".* *E' comunque è una eventualità che solo l'Ente Locale può autonomamente decidere di applicare.*
~~**9.** Con riguardo ai piani attuativi per i quali non sia tempestivamente presentata l'istanza di cui al comma 6 o il proponente~~	*Comma superato con gli inserimenti al c. 6*

~~non abbia adempiuto alla stipula della convenzione nei termini ivi previsti, i comuni, con motivata deliberazione di consiglio comunale, sospendono la previsione di PGT sino all'esito del procedimento di adeguamento di cui al comma 3 e, entro i successivi novanta giorni, verificano la compatibilità delle previsioni sospese con le prescrizioni sul consumo di suolo previste dal PGT, disponendone l'abrogazione in caso di incompatibilità assoluta, ovvero impegnando il proponente alle necessarie modifiche ed integrazioni negli altri casi.~~ **Art. 6 (Entrata in vigore)** **1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.	

CONCLUSIONI

ANCI Lombardia ritiene che la nuova proposta abbia in parte recepito alcune osservazioni a suo tempo avanzate ma che restano parti che vanno chiarite e definite per evitare di produrre norme di difficile applicazione e rendere la nuova Legge Regionale sostenibile e attuabile. Per questo auspichiamo che le osservazioni avanzate siano valutate positivamente e inserite nel provvedimento che sarà posto all'attenzione del Consiglio Regionale.